



Decreto n° 0164 / Pres.

Trieste, 2 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DI GRAVE PERICOLOSITÀ DEGLI INCENDI BOSCHIVI. PERIODO 05.09.2016-18.09.2016.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 02/09/2016

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 01/09/2016

DANIELE BERTUZZI

in data 01/09/2016

Visto l'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente "Norme per la difesa dei boschi dagli incendi");

Visto l'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il proprio decreto 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1998, registro 1, foglio 213;

Considerato che a norma dell'articolo 3 della legge regionale 8/1977, il predetto Piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia;

Vista la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

Visto il proprio decreto 22 giugno 2016 n. 0127/Pres. (Dichiarazione di grave pericolosità degli incendi boschivi. Periodo 1 luglio - 4 settembre 2016);

Constatato che per il mese di settembre le previsioni meteo indicano la continuazione dell'attuale situazione di alte temperature e scarsa piovosità e quindi la vegetazione naturale ed il combustibile vegetale presenti nell' ambiente naturale sono predisposti a facile incendiabilità;

Considerato che quindi prudenzialmente necessita mantenere tutte le misure previste per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi;

Constatato che in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1991, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7 della medesima legge regionale;

Considerato pertanto che si rende necessario prolungare lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Decreta

1. Per il periodo dal 5 settembre 2016 al 18 settembre 2016 è dichiarata la proroga dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi, di cui al proprio decreto 22 giugno 2016 n. 0127/Pres. in tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

2. Per tale periodo ed in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Cap. III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel

periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991, è vietato altresì:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall' Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1977, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 3/1991.

4. Per il periodo di cui sopra, il Servizio Corpo forestale regionale provvede a programmare l'attività di vigilanza e pronto intervento prestata dalle strutture periferiche del Corpo forestale regionale, in osservanza del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi. Inoltre comunica tale programma alla Protezione civile della Regione, opera il monitoraggio delle condizioni di rischio piroclimatico, rileva i dati salienti degli episodi d'incendio eventualmente occorsi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -